

## SANZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

### Oggetto della sanzione

In merito ai benefici interessati, si specifica che le violazioni per le quali è prevista la sanzione in argomento sono relative all'inosservanza di norme che disciplinano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi; pertanto si ritiene che siano interessate dall'esclusione prevista dalle disposizioni in argomento solo le agevolazioni riconducibili all'attività disciplinata dall'art.83-*bis* del decreto legge (attività di autotrasporto conto terzi) e non anche gli altri benefici destinati alle persone fisiche, quali ad esempio le agevolazioni connesse alla "prima casa".

Con riferimento all'ambito applicativo della norma, lo stesso non può estendersi fino ad escludere l'applicazione dei regimi semplificati o, comunque, dei regimi diversi da quello ordinario, che non costituiscono agevolazioni fiscali e si applicano in ragione delle caratteristiche del soggetto e/o dell'attività svolta.

### Decorrenza dell'esclusione

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2011, infine, ha regolato la decorrenza dell'esclusione dai benefici, prevedendo che i soggetti destinatari del provvedimento di applicazione della sanzione di cui al co.14 dell'art.83-*bis* del decreto legge sono esclusi dai benefici fiscali per un anno **a decorrere dal primo gennaio successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.**

Avverso il provvedimento di applicazione della sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua notifica. In alternativa al ricorso giurisdizionale, avverso il provvedimento può essere proposto, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla sua notifica.

### Sanzioni per incidente stradale

Sempre in tema di sanzioni connesse all'esercizio dell'attività di autotrasporto per conto terzi (non per conto proprio) è opportuno qui richiamare la recente circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (18 maggio 2011).

La richiamata circolare prevede che, nel caso in cui i conducenti di veicoli per i quali sia richiesta la patente categoria C o C+E causino incidente stradale dal quale sia derivata la morte di persone o lesioni gravi o gravissime e siano state violate le disposizioni del Codice della Strada, l'organo di polizia stradale provvederà ad effettuare la verifica degli aspetti documentabili non verificabili nell'immediatezza, nei confronti del vettore e del committente, nonché del caricatore, e del proprietario della merce, in merito al rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

Il personale provvederà a verificare:

- ▶ l'eventuale esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto da parte del vettore, ovvero la violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti dal titolo abilitativo;
- ▶ la corretta compilazione della scheda di trasporto quando non sia stato stipulato il contratto in forma scritta;
- ▶ la compatibilità delle istruzioni fornite in relazione agli artt.142 e 174 del C.d.S.

Di detta verifica l'ufficio, da cui dipende l'agente accertatore, darà riscontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, evidenziando, per ognuno dei soggetti della filiera dei trasporti, se siano state contestate violazioni a loro carico.